



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.**

Nella controversia iscritta al n. 496/2017 R.G., promossa con ricorso depositato in data  
21.2.2017

da

██████████ **IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, in**  
**persona del Liquidatore giudiziale *pro tempore*,**

- opponente -

rappresentata e difesa dall'Avvocato ██████████, come da mandato in calce al ricorso

contro

██████████

- opposto -

rappresentato e difeso dagli Avvocati ██████████ e ██████████  
come da mandato in calce alla memoria di costituzione

e nei confronti di

██████████ quale curatore speciale della ██████████ **IN**  
**LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO**

- terzo chiamato -

rappresentato e difeso in proprio



**OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.**

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

J.M.E.L. s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo svolgeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 814/2016 emesso dal Tribunale di Venezia – sezione lavoro – a favore di [REDACTED] per l'importo di € 81.400,00 oltre accessori e spese di procedura; esponeva che l'importo ingiunto era relativo al compenso rivendicato dal [REDACTED] come liquidatore, pretesa rispetto alla quale eccepiva il difetto di competenza e/o di giurisdizione del giudice adito stante la clausola compromissoria contenuta all'art. 21 dello statuto societario e quella di cui all'art. 14 del contratto individuale intercorso tra le parti, e comunque la pertinenza della causa al Tribunale delle imprese ex art. 3 lett. a) D.Lgs. 168/03. Contestava inoltre nel merito la fondatezza delle pretese di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.

Costituendosi in giudizio il [REDACTED] sosteneva l'inconferenza del disposto di cui all'art. 21 dello statuto e comunque la sua illegittimità per contrasto con l'art. 34 del D.Lgs. 5/03, nonché l'inefficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto individuale stante il divieto di cui all'art. 806, co. 2, c.p.c., negando che la materia fosse afferente alla competenza del Tribunale delle imprese, questione comunque relativa alla sola distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio. Nel merito sosteneva la debenza degli importi azionati con il decreto ingiuntivo, coerenti con il piano del concordato.

Alla prima udienza veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale della [REDACTED] s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo (Avvocato [REDACTED] [REDACTED] il quale si costituiva a sua volta in giudizio sostenendo l'invalidità dell'art. 21 dello statuto e rimettendosi in punto competenza del Tribunale delle imprese.

Reputa il giudicante che sia valida la clausola compromissoria con cui, all'art. 14 del contratto individuale, le parti hanno rimesso ad arbitri la decisione delle controversie relative al contenuto del contratto medesimo.

Invero, nonostante la formalizzazione nelle forme del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il rapporto tra liquidatore e società non può essere definito di



parasubordinazione, come di recente chiarito per l'analogia figura dell'amministratore dalla pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Cassazione (Cass., S.U., 1545/17), per cui nella fattispecie in esame non opera il divieto di cui all'art. 806, co. 2, c.p.c.

Di conseguenza, considerato che l'arbitrato previsto dall'art. 14 in questione è un arbitrato cd. irrituale o libero, va dichiarata l'improponibilità dell'azione proposta da [REDACTED] con il ricorso per decreto ingiuntivo, il quale deve essere revocato.

Le spese di lite anche in relazione alla fase monitoria sono compensate tra le parti in ragione della novità della questione e soluzione giurisprudenziale.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, dichiara l'improponibilità dell'azione proposta da [REDACTED] con il ricorso per decreto ingiuntivo e revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Compensa le spese di lite tra le parti anche in relazione alla fase monitoria.

Venezia, 27/06/2017.

IL

CASO.it

Il Giudice del Lavoro  
dott. Anna Menegazzo

